dot·com
Professionisti al tuo fianco

02/11/2026

Regali di Natale a clienti, dipendenti e amministratori: cosa si deduce davvero

La soglia dei 50 euro, il cesto che la supera senza accorgersene, il pagamento in contanti che fa perdere la deduzione. Le regole da conoscere prima di ordinare i regali di quest'anno.

In queste settimane molte imprese e molti studi professionali scelgono i regali di fine anno: cesti, bottiglie, panettoni, piccoli oggetti con il logo. È una spesa che si ripete ogni anno e proprio per questo si tende a gestirla in automatico. Eppure, il trattamento fiscale cambia parecchio a seconda di chi riceve il regalo, di quanto vale ciascun pacco e di come lo si paga. Dal 2025, poi, il pagamento in contanti fa perdere la deduzione anche per un omaggio di pochi euro.

Conviene quindi decidere prima di acquistare, non dopo.

Prima domanda: a chi va il regalo

Il fisco distingue situazioni diverse.

Il regalo a **clienti, fornitori o altri interlocutori dell'impresa** ha una finalità promozionale o di relazione: è una **spesa di rappresentanza**, con le regole e i limiti che vedremo.

Il regalo ai **dipendenti** non è rappresentanza. Per l'impresa è un costo del personale, per il lavoratore è un benefit che, oltre certe soglie, diventa reddito tassato in busta paga.

Il regalo all'**amministratore** non è rappresentanza nemmeno lui: segue le regole del rapporto che lo lega alla società, di cui parliamo più avanti.

Mescolare questi acquisti, per esempio con un unico ordine e un'unica fattura per cesti destinati in parte ai clienti e in parte ai collaboratori, complica i conti a fine anno. Meglio tenerli separati fin dall'inizio.

Omaggi ai clienti: la soglia dei 50 euro

Per le imprese il confine è il **valore unitario di 50 euro**.

Fino a 50 euro per regalo il costo è **interamente deducibile** e l'IVA pagata sull'acquisto è **detraibile**.

Oltre i 50 euro il regalo è una spesa di rappresentanza in senso pieno: si deduce entro un tetto annuo calcolato sui ricavi (l'1,5% fino a 10 milioni di euro, con percentuali più basse oltre) e l'**IVA non è detraibile**.

Il punto su cui si sbaglia più spesso è il cesto. Il valore da considerare è quello **dell'intera confezione**, non dei singoli prodotti: tre articoli da 20 euro fanno un omaggio da 60 euro, che supera la soglia. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito usando proprio questo esempio.

La soglia dei 50 euro, inoltre, vale solo per i **beni**. Un servizio regalato, come una cena, un'esperienza o un abbonamento, è sempre spesa di rappresentanza, qualunque sia il suo valore: entra nel tetto e l'IVA non è mai detraibile, nemmeno per importi sotto i 50 euro.

In che ordine si applicano le regole

È uno dei dubbi più frequenti: si guarda prima il tetto sui ricavi o la soglia dei 50 euro? La sequenza è questa.

1. **Si qualifica la spesa.** Se il regalo va a un dipendente o a un amministratore, non è rappresentanza e il tetto sui ricavi non c'entra.

2. **Si controlla il pagamento.** Se il regalo è stato pagato in contanti, il costo non è deducibile, a prescindere dal valore.

3. **Si guarda il valore del singolo regalo.** Fino a 50 euro il costo si deduce per intero e resta **fuori** dal tetto.

4. **Solo i regali sopra i 50 euro entrano nel tetto**, insieme a tutte le altre spese di rappresentanza dell'anno: pranzi e cene offerti ai clienti, eventi, servizi regalati.

Quest'ultimo passaggio è quello che sorprende di più. Il tetto è **unico per tutto l'anno**, e i regali di Natale arrivano per ultimi, quando una parte del tetto può essere già stata utilizzata da altre spese.

Un esempio. Un'impresa con 800.000 euro di ricavi può dedurre spese di rappresentanza fino a 12.000 euro. Se regala trenta cesti da 70 euro (2.100 euro), questi entrano nel tetto e l'IVA non si recupera. Se durante l'anno ha già utilizzato 11.000 euro del tetto tra cene con clienti ed eventi, rimangono solo 1.000 euro: i restanti 1.100 euro di cesti non sono deducibili. Con trenta cesti da 45 euro (1.350 euro), invece, il costo si deduce per intero, fuori dal tetto, e l'IVA è detraibile.

Il nodo del pagamento

Le spese di rappresentanza e gli omaggi sono deducibili **solo se pagati con strumenti tracciabili**: bonifico, carta di debito, di credito o prepagata, assegno, app di pagamento collegate a un conto. Per le imprese la regola vale dal 2025, per i professionisti per le spese sostenute dal 18 giugno 2025.

Il pagamento in contanti rende il costo **indeducibile**, qualunque sia l'importo, anche per il piccolo omaggio sotto i 50 euro. La regola vale anche per gli acquisti fatti all'estero. Non riguarda invece le spese di pubblicità e sponsorizzazione, che non sono rappresentanza.

Per dimostrare il pagamento bastano la ricevuta della carta, la contabile del bonifico o la conferma dell'app. La soluzione più lineare è pagare con il conto o la carta dell'impresa e conservare la ricevuta insieme alla fattura.

Se regalate i vostri prodotti

Il discorso cambia quando l'omaggio è un bene che l'impresa produce o vende abitualmente: il vino per una cantina, i prodotti a catalogo per un negozio. In questo caso, ai fini IVA, il regalo è una cessione da assoggettare a imposta anche se è gratuita, e va documentato con una fattura, con un'autofattura (anche riepilogativa mensile) o con l'annotazione in un registro degli omaggi.

Se pensate di regalare prodotti della vostra attività, segnalatecelo prima: le scelte su IVA e documentazione vanno impostate per tempo.

Omaggi ai dipendenti: attenzione alla soglia dei benefit

Per l'impresa il regalo al dipendente è un costo del personale, **deducibile per intero**: non si applicano né la soglia dei 50 euro né il tetto della rappresentanza. La condizione di tracciabilità prevista per la rappresentanza, di per sé, non riguarda questa spesa, ma pagare in modo tracciabile resta comunque la scelta più ordinata.

L'IVA sull'acquisto, se non si tratta di beni prodotti o commercializzati dall'impresa, di regola non è detraibile.

Il punto delicato è dal lato del lavoratore. Il valore del regalo è un **benefit** e, per il 2026, non è tassato se il totale dei benefit dell'anno non supera **1.000 euro**, che diventano **2.000 euro** per chi ha figli fiscalmente a carico. Per avere la soglia più alta il dipendente deve dichiararlo al datore di lavoro, indicando il codice fiscale dei figli.

Il conto si fa sull'intero anno, sommando il regalo di Natale agli altri benefit già riconosciuti, come buoni acquisto o buoni carburante. Se la soglia viene superata anche di poco, **diventa tassato l'intero importo**, non solo l'eccedenza. Prima di consegnare il regalo conviene quindi verificare cosa è già stato erogato.

E gli amministratori?

Anche il regalo all'amministratore della società non è una spesa di rappresentanza, perché non ha una finalità promozionale verso l'esterno.

Quando l'amministratore percepisce un compenso come collaboratore, il regalo segue le stesse regole dei benefit ai dipendenti: rientra nella soglia annua di 1.000 euro (2.000 euro con figli a carico) e va sommato agli altri benefit che riceve dalla società, per esempio buoni acquisto o buoni carburante.

Se invece l'amministratore non percepisce alcun compenso, o lo fattura con partita IVA, la soglia dei benefit non è un riferimento sicuro. In questi casi, e quando l'amministratore è anche socio, è meglio valutare con lo Studio prima di consegnare il regalo.

Professionisti: i regali ai clienti rientrano nell'1%

Per avvocati, consulenti, tecnici e gli altri professionisti la regola è diversa e, per certi versi, più semplice. Ogni omaggio ai clienti è **spesa di rappresentanza**, qualunque sia il suo valore: non esiste la deduzione piena sotto i 50 euro prevista per le imprese. Il totale delle spese di rappresentanza è deducibile fino all'**1% dei compensi** incassati nell'anno, sempre a condizione che il pagamento sia tracciabile.

La soglia dei 50 euro conta invece per l'IVA: è detraibile solo sui regali di costo unitario non superiore a 50 euro.

I regali ai **dipendenti dello studio**, invece, non rientrano nell'1%: come per le imprese, sono un costo del personale deducibile per intero, e per il dipendente valgono le stesse soglie dei benefit viste sopra.

Chi applica il **regime forfettario** non deduce i costi effettivi, perché il reddito è determinato con un coefficiente: il regalo non ha quindi effetti sulle imposte.

Il commento dal nostro studio

Sonia Di Bidino — Referente IVA

Quando a fine anno ricostruiamo le spese di rappresentanza, le difficoltà più frequenti sono sempre due: capire quali spese rientrano davvero nella rappresentanza e in che ordine si applicano i limiti. Il cesto da 55 euro, la cena con il cliente e il regalo al collaboratore finiscono spesso nella stessa voce, mentre seguono regole diverse sia per le imposte sia per l'IVA.

Qualche accortezza al momento dell'acquisto semplifica molto il lavoro: fatture separate per destinatario, una descrizione chiara di cosa contiene ogni confezione, pagamento con la carta o il conto dell'impresa. Se l'acquisto è già impostato correttamente, l'IVA si detrae quando spetta e il costo trova subito la sua collocazione, senza ricostruzioni a bilancio chiuso.

Riferimenti

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108, comma 2 — spese di rappresentanza e omaggi nel reddito d'impresa; tracciabilità dei pagamenti introdotta dall'art. 1, comma 81, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54-septies, comma 2 — spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 51, comma 3, 52 e 95, comma 1 — benefit a dipendenti e titolari di redditi assimilati, spese per prestazioni di lavoro; legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 390-391 — soglie dei fringe benefit per il triennio 2025-2027.

D.M. 19 novembre 2008 — criteri di inerenza delle spese di rappresentanza.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, comma 2, n. 4), e 19-bis1, comma 1, lett. h) — cessioni gratuite e detrazione IVA sulle spese di rappresentanza.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009, parr. 5.2 e 5.4 — ordine di applicazione dei limiti e omaggi composti da più beni; Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 — fringe benefit; Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 — tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.

dott. Sonia Di Bidino — Referente IVA